



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo n. 15 "Elio Vittorini"
Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale
www.icvittorinimessina.edu.it



Via Comunale SS. Annunziata s.n.c. ♦ c.a.p. 98168 Messina (Italia)
tel. +39 090 356387 ♦ C.F. 97062170838 ♦ meic822001@istruzione.it (peo) ♦ meic822001@pec.istruzione.it (pec)
Codice Meccanografico meic822001 ♦ Codice univoco ufficio UFJSAD ♦ Codice univoco IPA istsc_meic822001

I.C. N. 15 "ELIO VITTORINI"-MESSINA
Prot. 0009715 del 08/09/2026
VII-4 (Uscita)

Ai Docenti
Al Personale ATA
Alla DSGA
Alla Bacheca di Argo
Al Sito Web

CIRCOLARE N. 13

OGGETTO: DIRETTIVA SULLE ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA – A.S. 2026/2027

Con la presente direttiva si forniscono, in versione aggiornata, le disposizioni relative alla disciplina delle assenze del personale, alla luce delle più recenti modifiche normative e contrattuali intervenute nel corso del 2025 e del 2026.

ASSENZA PER MALATTIA

Le norme che disciplinano le assenze per malattia dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni – da cui la presente direttiva trae indicazioni – derivano dal combinato disposto del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca (da ultimo il CCNL relativo al triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23 dicembre 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2026, che conferma e integra quanto già previsto dal CCNL 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024) e del D.L. 112 del 26/06/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008, come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché dal combinato del D.M. 18 dicembre 2009 n. 206 e delle circolari esplicative della Funzione Pubblica in materia di assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, e dal Decreto F.P. 17/10/2017 n. 206 in materia di visite fiscali, come da ultimo aggiornato dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2026 e dalla Circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026, di cui si dirà nel prosieguo.

Modalità di comunicazione dell'assenza

• *Personale Docente*

La comunicazione dell'assenza per malattia o della proroga di un evento già in corso deve essere effettuata, da parte di tutto il personale, tramite l'apposita funzione sulla piattaforma Argo Didup e ANCHE telefonicamente all'ufficio di segreteria al mattino, entro e non oltre le ore 07:50, a prescindere dal turno di servizio; vanno inoltre avvisati i referenti di plesso. E' necessario che l'ufficio sia informato



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo n. 15 "Elio Vittorini"
Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale
www.icvittorinimessina.edu.it



Via Comunale SS. Annunziata s.n.c. ♦ c.a.p. 98168 Messina (Italia)
tel. +39 090 356387 ♦ C.F. 97062170838 ♦ meic822001@istruzione.it (peo) ♦ meic822001@pec.istruzione.it (pec)
Codice Meccanografico meic822001 ♦ Codice univoco ufficio UFJSAD ♦ Codice univoco IPA istsc_meic822001

per tempo dell'assenza per poter procedere alle sostituzioni. Appena possibile va fornito il numero di protocollo della certificazione medica telematica. Il docente deve indicare la presumibile durata dell'assenza; in mancanza, la comunicazione si intende riferita a un solo giorno. In caso di richiesta di prolungamento, l'Ufficio va informato prima della scadenza dei giorni già comunicati.

• **Personale A.T.A.**

La comunicazione dell'assenza per malattia o della proroga di un evento già in corso deve essere effettuata, da parte di tutto il personale, oltre che via email e tramite l'apposita funzione sulla piattaforma Argo Didup, ANCHE telefonicamente all'ufficio di segreteria al mattino entro le ore 07:40, a prescindere dal turno di servizio. E' necessario che l'ufficio sia informato per tempo per riorganizzare il servizio. Appena possibile va fornito il numero di protocollo della certificazione medica. Il personale deve indicare la presumibile durata dell'assenza; in mancanza, la comunicazione si intende riferita a un solo giorno. In caso di richiesta di prolungamento, l'Ufficio va informato prima della scadenza dei giorni già comunicati.

VISITA FISCALE: REPERIBILITÀ E CONTROLLO

Si riporta la disciplina prevista dal Decreto F.P. n. 206 del 17 ottobre 2017, come aggiornata dalle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2026 e con la Circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026, che hanno uniformato la disciplina della reperibilità tra dipendenti pubblici e privati e hanno chiarito la tutela previdenziale per le prestazioni ambulatoriali complesse.

Art. 1 – Richiesta della visita di controllo

1. La visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro pubblico fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia, mediante il canale telematico messo a disposizione dall'INPS, anche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), che dal 2026 consente ai datori di lavoro di richiedere, monitorare ed eventualmente annullare le visite in modalità più integrata.

2. L'INPS procede, mediante gli appositi canali telematici, all'assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.

3. La visita può essere disposta anche su iniziativa dell'INPS. Dal 2026 le visite fiscali possono essere sistematiche e, in casi motivati, ripetute anche nel corso della stessa malattia o nella medesima giornata.

Art. 2 – Svolgimento delle visite fiscali



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo n. 15 "Elio Vittorini"
Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale
www.icvittorinimessina.edu.it



Via Comunale SS. Annunziata s.n.c. ♦ c.a.p. 98168 Messina (Italia)
tel. +39 090 356387 ♦ C.F. 97062170838 ♦ meic822001@istruzione.it (peo) ♦ meic822001@pec.istruzione.it (pec)
Codice Meccanografico meic822001 ♦ Codice univoco ufficio UFJSAD ♦ Codice univoco IPA istsc_meic822001

1. Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale (compresi sabati, domeniche e festivi, quando ricorrano motivi tecnici o indizi che giustifichino l'accertamento), fermo restando quanto previsto dall'art. 55-septies, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3 – Fasce orarie di reperibilità (AGGIORNATO 2026)

1. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 – che hanno uniformato la disciplina precedentemente differenziata tra settore pubblico e settore privato – le fasce di reperibilità per tutti i dipendenti, ivi compreso il personale della scuola, sono attualmente fissate dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 (in luogo delle precedenti fasce 9:00-13:00 e 15:00-18:00).

2. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi, per l'intera durata della malattia indicata nel certificato medico.

Nota operativa: il personale è invitato a verificare periodicamente eventuali ulteriori aggiornamenti sul portale INPS e sulle comunicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, in quanto la materia è stata oggetto di plurimi interventi normativi nel corso del 2026.

Art. 4 – Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti la cui assenza sia riconducibile a una delle seguenti circostanze:

- patologie gravi che richiedano terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%;
- assenza per malattia causata da infortunio sul lavoro o dipendente da causa di servizio.

2. Restano fermi gli obblighi di comunicazione tempestiva e documentata di ogni eventuale assenza dal domicilio per esigenze sanitarie o motivi urgenti e documentabili, anche durante le fasce di reperibilità.

Art. 5 – Prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al ricovero (novità Circolare INPS n.



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo n. 15 "Elio Vittorini"
Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale
www.icvittorinimessina.edu.it



Via Comunale SS. Annunziata s.n.c. ♦ c.a.p. 98168 Messina (Italia)
tel. +39 090 356387 ♦ C.F. 97062170838 ♦ meic822001@istruzione.it (peo) ♦ meic822001@pec.istruzione.it (pec)
Codice Meccanografico meic822001 ♦ Codice univoco ufficio UFJSAD ♦ Codice univoco IPA istsc_meic822001

65/2026)

Con la Circolare n. 65 del 16 giugno 2026, l'INPS ha aggiornato la disciplina della tutela previdenziale della malattia per tenere conto dell'evoluzione dell'assistenza sanitaria: numerose prestazioni che in passato richiedevano il ricovero ospedaliero vengono oggi erogate in regime ambulatoriale, pur comportando un impegno clinico tale da impedire la prestazione lavorativa. L'Istituto ha pertanto chiarito quali prestazioni ambulatoriali complesse sono equiparate, ai fini dell'indennità di malattia e dell'esonero dalle fasce di reperibilità, al ricovero ospedaliero o al day hospital, e quali restano invece disciplinate secondo le ordinarie regole della malattia comune (comprehensive dell'obbligo di reperibilità). Il personale interessato da tali prestazioni è invitato a produrre tempestivamente all'Ufficio la documentazione sanitaria idonea a comprovare la fattispecie.

Art. 6 – Verbale di visita fiscale

1. Il medico incaricato redige, con le modalità telematiche indicate dall'INPS, il verbale contenente la valutazione medico-legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata.

2. Il verbale è trasmesso telematicamente all'INPS e messo a disposizione del dipendente tramite l'apposito servizio telematico (Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo).

3. L'esito del verbale è reso tempestivamente disponibile al datore di lavoro pubblico mediante il servizio presente sul portale dell'Istituto.

4. Le attività di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

Art. 7 – Variazione dell'indirizzo di reperibilità

Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi; l'amministrazione ne dà tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto. La variazione può essere comunicata anche direttamente dal dipendente tramite lo Sportello per il cittadino sul portale INPS.

Art. 8 – Mancata effettuazione della visita fiscale

1. In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, va data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo n. 15 "Elio Vittorini"
Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale
www.icvittorinimessina.edu.it



Via Comunale SS. Annunziata s.n.c. ♦ c.a.p. 98168 Messina (Italia)
tel. +39 090 356387 ♦ C.F. 97062170838 ♦ meic822001@istruzione.it (peo) ♦ meic822001@pec.istruzione.it (pec)
Codice Meccanografico meic822001 ♦ Codice univoco ufficio UFJSAD ♦ Codice univoco IPA istsc_meic822001

2. Qualora il dipendente sia assente al controllo, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS territorialmente competente.

3. L'assenza ingiustificata alla reperibilità può comportare, in base alle disposizioni vigenti, la riduzione dell'indennità di malattia fino al 100%, oltre a eventuali conseguenze disciplinari.

Art. 9 – Rientro anticipato al lavoro

Per la ripresa dell'attività lavorativa a seguito di guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo, rilasciato dal medesimo medico curante ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

ASSENZA PER VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE, PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE

Le assenze dovute all'effettuazione di visite specialistiche, terapie e prestazioni diagnostiche restano ricondotte alle assenze per malattia, secondo quanto stabilito dal comma 5-ter dell'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come confermato dalla giurisprudenza successiva alla sentenza del TAR Lazio n. 5714/2015 e ai chiarimenti della Funzione Pubblica. L'assenza è giustificata mediante presentazione di attestazione di presenza (anche in ordine all'orario) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, oppure trasmessa telematicamente dagli stessi; l'attestazione non costituisce certificazione di malattia e non deve recare l'indicazione della diagnosi né del tipo di prestazione erogata. In caso di concomitanza tra la visita/prestazione e una condizione di incapacità lavorativa, si applicano le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. Per patologie che richiedano terapie ricorrenti comportanti incapacità lavorativa (cicli o calendario stabiliti dal medico), è sufficiente un'unica certificazione iniziale, da produrre all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, seguita dalle singole attestazioni di presenza per ciascuna giornata di terapia. Si richiama inoltre quanto chiarito dalla Circolare INPS n. 65/2026 in ordine all'equiparazione, in determinati casi, delle prestazioni ambulatoriali complesse al ricovero (v. Art. 5 supra).

ASSENZA PER PERMESSI RETRIBUITI

I permessi retribuiti – per motivi personali/familiari, studio, ecc. – vanno richiesti a domanda indirizzata al Dirigente Scolastico. Per esigenze organizzative, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, si invita il personale a produrre la domanda con almeno tre giorni di anticipo. In caso di necessità di



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo n. 15 "Elio Vittorini"
Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale
www.icvittorinimessina.edu.it



Via Comunale SS. Annunziata s.n.c. ♦ c.a.p. 98168 Messina (Italia)
tel. +39 090 356387 ♦ C.F. 97062170838 ♦ meic822001@istruzione.it (peo) ♦ meic822001@pec.istruzione.it (pec)
Codice Meccanografico meic822001 ♦ Codice univoco ufficio UFJSAD ♦ Codice univoco IPA istsc_meic822001

fruizione nella stessa giornata, valgono le medesime modalità di comunicazione previste per l'assenza per malattia (entro le ore 07:50, a prescindere dal turno di servizio, presso gli uffici di segreteria).

Per questa tipologia di assenza, il personale docente può utilizzare, oltre ai 3 giorni per anno scolastico già previsti (art. 15, comma 2, CCNL 2006/2009, disposizione confermata e non modificata dai successivi rinnovi contrattuali, incluso il CCNL 2022-2024), anche i 6 giorni di ferie fruibili durante l'attività didattica (art. 13, comma 9, CCNL 2006/2009, oggi art. 35, commi 1 e 2, CCNL 2019-2021, confermato dal CCNL 2022-2024), purché i motivi familiari siano debitamente documentati anche mediante autocertificazione. Si precisa che i predetti 6 giorni restano comunque "ferie": qualora fruiti come permesso per motivi familiari o personali, sono scalati dal totale delle ferie annualmente spettanti.

Per il personale ATA, in sostituzione del previgente art. 15, comma 2, del CCNL 2006/2009, e ora in vigore l'art. 35 del CCNL 2019-2021 (confermato dal CCNL 2022-2024), che riconosce il diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione, oltre a 3 giorni di permesso retribuito per lutto (perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica, e di affini di primo grado).

ASSENZA PER BENEFICI LEGGE N. 104/1992

La Circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6/10/2010, art. 7, ultimo comma, in riferimento alla fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, prevede che, salvo comprovate situazioni di urgenza, l'interessato debba comunicare al Dirigente le assenze dal servizio con congruo anticipo, possibilmente con riferimento all'intero arco temporale del mese, per consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa. Si invita pertanto il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi, ovvero a comunicare la fruizione con congruo anticipo, fermo restando il diritto di modificare la giornata programmata per garantire un'adeguata assistenza al disabile. Si richiama, inoltre, l'art. 15, comma 6, del CCNL 2006/2009, in base al quale i permessi di cui all'art. 33 della L. 104/1992 devono essere fruiti dai docenti, ove possibile, in giornate non ricorrenti.

ASSENZA PER CONGEDI PARENTALI

I congedi parentali sono regolamentati dal D.Lgs. n. 151/2001, come modificato in particolare dal D.Lgs. n. 105/2022 (attuazione della direttiva UE 2019/1158 sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata dei genitori e caregiver), e ripresi dall'art. 12 del CCNL 2006-2009. Per i congedi per malattia del



Istituto Comprensivo n. 15 "Elio Vittorini"
Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale
www.icvittorinimessina.edu.it



Via Comunale SS. Annunziata s.n.c. ♦ c.a.p. 98168 Messina (Italia)
tel. +39 090 356387 ♦ C.F. 97062170838 ♦ meic822001@istruzione.it (peo) ♦ meic822001@pec.istruzione.it (pec)
Codice Meccanografico meic822001 ♦ Codice univoco ufficio UFJSAD ♦ Codice univoco IPA istsc_meic822001

figlio ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001 vale lo stesso sistema di comunicazione previsto per le assenze per malattia; il dipendente deve presentare il certificato di malattia del figlio rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. Per i congedi parentali ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, la domanda va inoltrata, di norma, cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione; solo in presenza di particolari e comprovate situazioni personali e consentito inoltrare la domanda entro le quarantotto ore antecedenti l'inizio del congedo, come previsto dall'art. 12, comma 8, del CCNL 2006-2009. Si ricorda inoltre il congedo biennale per l'assistenza al figlio o al familiare con disabilità grave, disciplinato dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 come integrato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 105/2022.

ASSENZA PER FERIE

Le ferie devono essere richieste da tutto il personale, docente ed ATA, al Dirigente Scolastico, che ne autorizza la fruizione valutando le esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica e ne motiva per iscritto l'eventuale diniego. La richiesta va prodotta almeno 5 giorni prima.

Per il personale docente è previsto l'utilizzo di n. 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica, purché sia possibile la sostituzione con altro personale in servizio nella stessa sede e non insorgano oneri aggiuntivi per l'istituzione scolastica. Per il personale ATA, la fruizione delle ferie durante l'attività didattica è subordinata alle esigenze di servizio e costituisce evento eccezionale per necessità inderogabili e improrogabili; la richiesta, prima di essere inoltrata al Dirigente, deve essere preventivamente autorizzata dalla DSGA.

Novità 2025-2026: con il CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 (sottoscritto il 23/12/2025), in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile la fruizione delle ferie nel corso dell'anno scolastico, le stesse potranno essere fruite entro la fine dell'anno scolastico successivo, e non più entro il semestre successivo come in precedenza previsto. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio restano monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Il personale beneficiario delle 150 ore per il diritto allo studio può utilizzarle per la partecipazione alle attività didattiche e/o per sostenere esami che si svolgono durante l'orario di lavoro. Il personale interessato, autorizzato dall'Ambito Territoriale/Ufficio Scolastico Provinciale competente, è tenuto a presentare al Dirigente la certificazione relativa all'iscrizione, alla frequenza e agli esami sostenuti.



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo n. 15 "Elio Vittorini"
Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale
www.icvittorinimessina.edu.it



Via Comunale SS. Annunziata s.n.c. ♦ c.a.p. 98168 Messina (Italia)
tel. +39 090 356387 ♦ C.F. 97062170838 ♦ meic822001@istruzione.it (peo) ♦ meic822001@pec.istruzione.it (pec)
Codice Meccanografico meic822001 ♦ Codice univoco ufficio UFJSAD ♦ Codice univoco IPA istsc_meic822001

PERMESSI BREVI

A tutto il personale in servizio sono concessi, per esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero (CCNL Comparto Istruzione e Ricerca), per un monte ore complessivo corrispondente all'orario settimanale di insegnamento per i docenti e a 36 ore per anno scolastico per il personale ATA. Le ore vanno recuperate entro i due mesi successivi, in una o più soluzioni, secondo le esigenze di servizio. La richiesta va presentata preventivamente in segreteria. In caso di mancato recupero imputabile al dipendente, l'Amministrazione trattiene una somma pari alla retribuzione spettante per le ore non recuperate. Per il personale docente, la fruizione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con docenti in servizio.

ASSENZA/ESONERO DAGLI ORGANI COLLEGIALI

La richiesta di assenza/esonero dalla partecipazione agli impegni previsti dal Piano Annuale delle Attività, già noto a tutti i docenti, deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e fondarsi su comprovate ragioni di forza maggiore (visita specialistica, malessere, gravi problemi familiari e/o personali), da documentare in maniera circostanziata anche mediante autocertificazione. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico entro le ore 10:00 del giorno in cui è previsto l'impegno, per consentirne la valutazione.

ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE PRESTANO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare. E' diritto del lavoratore chiedere ed ottenere permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

PERMESSO RETRIBUITO AI DIPENDENTI PUBBLICI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO

La materia è disciplinata dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 10/3/1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 30/3/1957, n. 361, è prevista solo nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni e, pur avendo richiesto nei termini il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo n. 15 "Elio Vittorini"
Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale
www.icvittorinimessina.edu.it



Via Comunale SS. Annunziata s.n.c. ♦ c.a.p. 98168 Messina (Italia)
tel. +39 090 356387 ♦ C.F. 97062170838 ♦ meic822001@istruzione.it (peo) ♦ meic822001@pec.istruzione.it (pec)
Codice Meccanografico meic822001 ♦ Codice univoco ufficio UFJSAD ♦ Codice univoco IPA istsc_meic822001

di servizio. In tal caso, il permesso retribuito spetta entro i limiti di tempo stabiliti dal Decreto del Ministero del Tesoro del 5/3/1992, comprensivi del tempo per il viaggio di andata e ritorno:

- a. un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- b. due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per gli spostamenti da e per le isole.

RITARDI OCCASIONALI

In caso di ritardo dovuto a cause di forza maggiore, il personale docente è tenuto ad avvisare immediatamente la Segreteria e i collaboratori del Dirigente Scolastico, per consentire l'organizzazione della vigilanza.

Alla luce di quanto sopra esposto, tutto il personale è invitato ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni per agevolare il lavoro degli uffici di segreteria e di dirigenza.

Messina, 08/09/2026

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Maisano

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993*